

Spett./le

Regione **Toscana**

Presidente della regione Toscana, **Eugenio Giani**

Presidente del Consiglio regionale della Toscana, **Antonio Mazzeo**

Direzione Ambiente ed energie, settore bonifiche; Autorizzazioni rifiuti ed energetiche

Assessore all'ambiente **Monia Monni**

Direttore Ambiente ed energia **Edo Bernini**

Dirigente responsabile del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti **Ing. Franco Gallori**

regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: PAUR ex D.lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di "Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)". Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A. – **OSSERVAZIONI ex comma 4 articolo 27-bis D.lgs. 152/2006**

Osservazioni Scarico Percolato in Fognatura Civile

Prendendo atto dei documenti pervenuti da vari enti interrogatine tempo, riteniamo opportuno fare una ricostruzione dettagliata e coerente dei documenti, e di come è stata autorizzato lo scarico in fognatura diretto, senza trattamento del percolato di discarica, nelle precedenti autorizzazioni che ricordiamo sono scadute e non possono e non devono essere prese in considerazione dato che non si tratta di un Riesame AIA.

- Programma Ambiente Apuane (da ora in poi PAA) ha ottenuto la possibilità di scaricare in fognatura pubblica (con deroga) attraverso la richiesta NON SOSTANZIALE presentata il **23 ottobre 2015** con documentazione consegnata il 23/10/2015 e integrata il 22/01/2016 parere GAIA SPA prot. n. **56171 del 09/12/2015** (in atti reg.li prot. n. 26563 del 9.12.2015); parere GAIA SPA prot. **58117 del 21/12/2015** (in atti reg.li prot. 272722 del 21.12.2015); parere AIT prot. **26/AIT del 10/12/2015** (in atti reg.li prot. 20964 del 14.12.2015) e successiva integrazione prot. **21715 del 23/12/2015** (in atti reg.li 277226 del 28.12.2015)
- Il **decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 611 del 17/02/2016** sancisce l'aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale recante modifiche al piano di monitoraggio e controllo e **autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del percolato prodotto dalla discarica**; tutti questi atti e pareri sono stati prodotti per emissione finale del decreto 611 della regione Toscana.
- Successivamente, PAA in data **successiva al decreto 611, nello specifico il 23/06/2016** fa una nuova RICHIESTA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLE AUTORIZZAZIONI D.D. 880 DEL 24/03/2012, D. D. 3744 DEL 29/10/2013 RILASCIATE DALLA PROVINCIA DI MASSACARRARA, D.D 1441 DEL 26/03/2012, D.D. 4570 DEL 16/10/2013 RILASCIATE DALLA PROVINCIA DI LUCCA E DECRETO REGIONE TOSCANA 611 DEL 17/02/2016.
- Tale richiesta è formata da vari punti tra cui: **Richiesta di deroga per lo scarico in pubblica fognatura di superamento del limite previsto dalla** tab3, All.5, parte III, Dgs152/2006 per i solfati. **Nell'attuale autorizzazione** allo scarico in pubblica fognatura il parametro solfati deve essere compreso o uguale a **1.000 mg/l**, ma tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti attualmente smaltibili in discarica e dei valori ammessi nell'eluato, tabella 5, art.6, DM 10/09/2010, si chiede di **elevare** tale valore a **10.000 mg/l**. (la tabella di riferimento richiesta la trovate come allegato **tabella seconda deroga 2016**). Quindi si può comprendere due cose

importanti dalla richiesta effettuata da PAA: 1) che la tabella di riferimento approvata nella 611 non aveva i solfati elevati a 10.000: 2) che la richiesta è successiva alla deroga approvata nella 611.

A **confermare** quanto stiamo riportando è il una interrogazione a risposta scritta e documento inviato sempre da PAA:

- In una interrogazione a risposta scritta "Risposta IO0356 a mozione 467-16" la stessa Regione e assessore all'ambiente ritenevano opportuno che gli uffici competenti si esprimessero sulla sostanzialità della richiesta. Ricollegandosi al punto precedente nel 2017 la Regione comunque non si era espressa e tale posizione a nostro avviso è da ritenersi, di fatto, come un diniego alle richieste avanzate da PAA. (allegato Risposta IO0356 a mozione 467-16)

2. a rigettare la richiesta di variante non sostanziale AIA, dato che le modifiche riguardano l'ampliamento delle tipologie di rifiuti conferibili in discarica e quindi sono da ritenersi sostanziali.

In merito alla sostanzialità o meno delle varianti dovrà esprimersi l'ufficio competente in materia di VIA a seguito di idonea istruttoria alla quale seguiranno le successive valutazioni di cui all'art. 29-novies del Dlgs 152/2006 e smi.

Cordiali saluti

Federica Fratoni

Via di Novoli 26 – 50127 Firenze Tel. 055 438 5550 Fax 055 438 553

- in firma Dr **Massimiliano Arrigoni** come **OGGETTO: RICHIESTA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLE AUTORIZZAZIONI D.D. 880 DEL 24/03/2012, D. D. 3744 DEL 29/10/2013 RILASCIATE DALLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA, D.D 1441 DEL 26/03/2012, D.D. 4570 DEL 16/10/2013 RILASCIATE DALLA PROVINCIA DI LUCCA E DECRETO REGIONE TOSCANA 611 DEL 17/02/2016. Richiesta di stralciare alcuni punti dell'Istanza di Modifica Non Sostanziale AIA, presentata il 23/06/2016.** (Montignoso li, 19 settembre 2016. Prot. N° 2037/16. Allegato stralcio variante non sostanziale 2016).
- Il **punto 11** di tale richiesta sempre per chiarire successiva alla determina approvata 611, citava:

CHIEDE

di stralciare dalla sopracitata istanza i punti:

4. Variazione delle quote nella realizzazione del fondo realizzato a quota superiore a 25 m slm per migliorare la gestione del percolato;
5. Abolizione della limitazione a conferire il 70 per cento di "marmettola" nei inerti contro il 30 per cento di altri rifiuti speciali non pericolosi e RCA;
8. Annullamento dell'esclusione dei fanghi di dragaggio di provenienza marina, relativamente alla categoria dei fanghi di dragaggio, identificati col CER 17 05 06;
9. Possibilità di ritirare rifiuti anche in R5, oltre che col codice D1 come attualmente autorizzati.

CHIEDE

inoltre di confermare l'Istanza di Modifica Non Sostanziale AIA per i restanti punti:

1. Variazione costruttiva del primo argine in argilla del paramento esterno;
2. Variante del piazzale pesa con possibilità di inserire una seconda pesa opzionale;
3. Variante di estrazione del percolato con pompa inserita nel pozzo verticale, dedicato, in affiancamento all'attuale estrazione per caduta;
6. Modifica della gestione a trincea dell'amianto;
7. Richiesta di poter smaltire nell'impianto frammenti di manufatti di RCA, frammisti a terre e rocce identificati col CER 17 06 05*;
10. Possibilità di utilizzare nella realizzazione dello strato minerale compattato altri materiali compositi;
11. Richiesta di deroga per lo scarico in pubblica fognatura di superamento del limite previsto dalla tab.3, All.5, parte III, DLgs152/2006, per i solfati.

Restiamo in attesa di un riscontro in merito.

Distinti saluti.

PROGRAMMA AMBIENTE
APUANE S.p.A.
Dr. Massimiliano Arrigoni
(Amministratore Unico)

-

A questo punto sorgono a nostro avviso alcune anomalie, difatti alcuni punti richiesti erano **sostanziali** e richiedevano aggiornamento della VIA, dato che la normativa prevede **NON SOSTANZIALI** senza aggiornamento della VIA solo: le variazioni qualitative/quantitative delle categorie di materie prime utilizzate già riportate nell'atto autorizzativi; la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici; la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate; la sequenza di utilizzo dei lotti nelle discariche. Anche se la regione Toscana e gli uffici di pertinenza, avessero voluto avallare o avessero avallato entro i 60 Giorni, le richieste fatte da PAA, il tutto doveva portare alla emissione da parte della regione Toscana di una determina dirigenziale successiva alla 611, ma non si riesce a trovare traccia di questo documento. Attraverso il **Provvedimento della regione Toscana 629**, emesso il 23/01/2008 da **RAFANELLI ANDREA**, si può nuovamente trovare conferma che ultima determina dirigenziale effettuata a modifica dell'impianto è sempre il provvedimento 611, **precedente** come data e richiesta, alle variate non sostanziali richieste da PAA per la variazione dei solfati da 1000 a 10.000. Attraverso la risposta alla nota 71 inviata da PAA 71/2021 che qui riporto, si confermano i valori **solo e soltanto della prima richiesta di variante non sostanziale** del 2015 e non della successiva richiesta di variante effettuata dopo la DD 611.

Si fa riferimento alla nota (prot. aziendale n. 71 del 13/04/2021) in atti reg.li n. 195555 del 4.5.21 (allegata alla presente), con cui Programma Ambiente Apuane spa, in qualità di gestore della discarica in oggetto, ha chiesto l'integrazione dell'AIA con le deroghe allo scarico, che risultano già autorizzate con il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 611 del 17/02/2016 di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, rilasciato sulla base dei seguenti pareri a suo tempo rilasciati dal gestore del SII GAIA spa e da AIT richiamati nel preambolo del decreto medesimo, ma non allegati:

- parere GAIA SPA prot. n. 56171 del 09/12/2015 (in atti reg.li prot. n. 26563 del 9.12.2015);
- parere GAIA SPA prot. 58117 del 21/12/2015 (in atti reg.li prot. 272722 del 21.12.2015);
- parere AIT prot. 26/AIT del 10/12/2015 (in atti reg.li prot. 20964 del 14.12.2015) e successiva integrazione prot. 21715 del 23/12/2015 (in atti reg.li 277226 del 28.12.2015);

RICHIAMATI gli atti vigenti sull'installazione di cui ai provvedimenti dirigenziali: n. 880 del 24/03/2012 della Provincia di Massa, n. 1441 del 26/03/2012 della Provincia di Lucca e successivi aggiornamenti n. 3744 del 29/10/2013 della Provincia di Massa e n. 457 del 20/10/2013 della Provincia di Lucca, e decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 611 del 17/02/2016 di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale recante modifiche al piano di monitoraggio e controllo e autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura del percolato prodotto dalla discarica;

con la presente,

ai fini di dare seguito alla richiesta del gestore, procedendo all'aggiornamento del decreto dirigenziale n. 611 del 17/02/2016, tramite allegazione dei succitati pareri in cui si definiscono le modalità e i limiti dello scarico, si chiede alle SSVV in indirizzo di comunicare se nulla osta a tale aggiornamento e se quindi può ritenersi confermato quanto contenuto nei pareri sopra richiamati, a suo tempo rilasciati.

Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile
Ing. Franco Gallori

- Gaia Spa **con** il parere inviato **225, in data 30/06/2021**, i pareri espressi nel 2015, **ma** il valore dei solfati a 10.000 che è stato **richiesto da PAA in data successiva alla DD 611**, e con una variante non sostanziale successiva.
- La regione Toscana pare abbia confermato lo scarico in fognatura in deroga per il valore dei **solfati a 10.000** basandosi su pareri di gaia espressi **temporalmente prima** della richiesta effettuata da PAA e relativamente ad una altra "Richiesta non sostanziale" che prevedeva il valore dei **solfati a 1000**, come puntualmente citato da PAA nella nuova richiesta effettuata dopo la DD 611 "punto 7. Richiesta di deroga per lo scarico in pubblica fognatura di superamento del limite previsto dalla tab3, All.5, parte III, Dgs152/2006 per i solfati. **Nell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (riferimento DD 611) il parametro solfati deve essere compreso o uguale a 1.000 mg/l**, ma tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti attualmente smaltibili in discarica e dei valori ammessi nell'eluato, tabella 5, art.6, DM 10/09/2010, si chiede di elevare tale valore a 10.000 mg/l. **(23/06/2016).**

Dato che:

- le linee guida (ma anche la lettera l comma 1 articolo 5 D.lgs. 152/2006) per l'individuazione delle modifiche sostanziali riportano quanto segue: *"Modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente"*. Al contempo, in merito alla modifica sostanziale, essa è definita (ex lettera l-bis comma 1 articolo 5 D.lgs. 152/2006) come *"modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa."*
- Per quanto riguarda la definizione della sopra citata lettera l-bis il Consiglio di Stato con sentenza n° 2679 del 2021 ha avuto modo di affermare che *"se è vero che il superamento dei valori di soglia contenuti nel più volte richiamato Allegato crea una presunzione di consistenza della variante, non è effettivamente necessariamente vero il reciproco, e cioè che non si possa ritenere necessario un procedimento più complesso ai fini dell'avallo delle modifiche: purché tuttavia se ne fornisca adeguata motivazione, onde non risolvere la ritenuta natura non tassativa dell'elenco nell'imposizione di oneri aggiuntivi per i privati, non consentiti dall'ordinamento."* È chiaro quindi che la definizione di modifica sostanziale non riguarda solo in automatico la modifica delle soglie quantitative delle categorie di opere assoggettabili a VIA e ad AIA
- Sono passati 6 anni da quelle richieste, e sono cambiate le condizioni della discarica stessa con un incremento esponenziale di stoccaggio dei rifiuti, rendendo a nostro avviso **superate le richieste fatte nel 2016**, il sito ha cambiato di proprietà, la discarica è stata comprata da ALIA, la documentazione secondo le tempistiche giuridiche dovrebbe essere ripresentata, e rivalutata come una modifica sostanziale dell'impianto, tenendo anche presente che è entrata in vigore **"L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/850, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI"**, si veda comma 4-bis articolo 5 del DLgs 36/2003 secondo il quale occorre progressivamente (entro il 2030) non portare a discarica tutti i rifiuti riciclabili e recuperabili compresi quindi i rifiuti di amianto.
- PAA aveva richiesto una variante non sostanziale alle autorizzazioni vigenti della discarica , a settembre 2016 , tra tali modifiche veniva richiesto **una deroga sulla già esistente deroga** in fognatura (vedi allegato in fondo), chiedendo nello specifico variazioni in merito ai valori di soglia rispetto a quelli previsti dalla legge quadro, come nel caso dei (29) solfati, qualora venisse accolta senza procedure di verifica ambientale, **significherebbe sic e simpliciter consentire un incremento di 10 volte il valore di legge**, tenendo conto che già di altri valori hanno soglie ben al di sopra della normativa in vigore e bisogna ricordare che sempre secondo d.lgs. 152/06 la ditta dovrà **adottare tutte le misure necessarie a tutela e conservazione della risorsa idrica** , rispettando le norme vigenti di leggi statali, regionali e comunali, in specifico i valori erano 1 concentrazioni ioni di idrogeno da 9.5 a 11.5 , 21% oltre la soglia di legge; solidi speciali totali da 200 a 700 , 350% oltre la soglia di legge; richiesta chimica di ossigeno (cod) da 500 a 1000 , aumento del 100 % oltre la soglia di legge; ferro da 4 a 10 aumento del 250% oltre la soglia di legge; manganese da 4 a 10 aumento del 250% oltre la soglia di legge; solfati da 1000 a 10.000 , stiamo parlando di un aumento di 10 volte il valore di legge; cloruri da 1200 a 10000 , stiamo parlando di un aumento di oltre 8 volte il valore di legge; fluoruri 12 a 20 , aumento del 67% oltre la soglia di legge.

- Secondo la giurisprudenza in materia la gestione del percolato quale “scarico” non solo non è corretta, ma realizza una gestione di rifiuti non autorizzata e sanzionabile penalmente, precisando innanzitutto che il percolato è il *“liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi”*. Infatti, nell’ambito del CER (All. D del D.L. vo 152/06) il percolato di discariche viene classificato o con il codice 19.07.02* – percolato di discarica, contenente sostanze pericolose o con il codice 19.07.03 – percolato di discarica, diverso da quello di alla voce 19.07.02, sicché siamo di fronte, “a monte”, ad un vero e proprio rifiuto liquido (che scaturisce, a sua volta, da un rifiuto) e non ad uno scarico di acque reflue, così un rifiuto liquido che viene convogliato direttamente verso un corpo recettore mantiene tutte le caratteristiche di rifiuto liquido e non si “declassa” mai a scarico.
- la richiesta di scarico in rete fognaria, deve passare non solo da autorizzazioni **amministrative e/o giuridiche** ma, in questo caso specifico GAIA e l’Autorità Idrica Toscana devono, a nostro avviso dimostrare che **il percorso del percolato dalla discarica verso l’impianto di smaltimento/depurazione**, che dovrebbe essere quello in zona Lavello (già stato sotto sequestro e in attesa di **aggiornamenti impiantistici** tali da renderlo sicuro) sia **sicuro al 100%** e con la **certificazione** che non ci sia alcun **pericolo di perdite** lungo tutto il percorso che ricordiamo passa attraverso una rete fognaria di circa 12 KM , attraversando 2 comuni , dato che anche una piccola perdita **potrebbe inquinare falde acquifere, pozzi civili e agricoli e corsi d’acqua**.
- Il sistema più sicuro ad oggi per lo smaltimento del percolato rimane il ricorso agli impianti specifici di trattamento, con trasporto in autobotti ermetiche. Immettere nella rete fognaria circa 6-7 milioni di litri di percolato annuali, su un calcolo stimato sul percolato si può prevedere **una media anche di 19.000 litri al giorno**, e se i parametri non fossero consoni con la tabella approvata, sarebbe impossibile recuperare tali liquami che potrebbero arrecare danni ambientali se trattati non correttamente.
- Lo scarico in fognatura è **stato concesso relativamente all’autorizzazioni provinciali** e integrate nel provvedimento 611, solo e soltanto relative all’AIA e VIA ormai scadute, come riportato anche dal documento emesso dalla regione toscana.
-

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20593 - Data adozione: 25/11/2021

Oggetto: discarica per rifiuti non pericolosi sita nei Comuni di Montignoso (Ms) e Pietrasanta (Lu), loc. Fornace/Porta - Gestore Programma Ambiente Apuane spa. **Integrazione del Decreto Dirigenziale RT n. 611 del 17/02/2016**

- Le autorizzazioni prorogate a 10 anni risultano scadute, tale conferma arriva anche dalla **recente sentenza del Tar** che boccia in via definitiva il rinnovo delle stesse richiesto dal Programma Ambiente Apuane (PAA). Citiamo “Osserva il Collegio che N. 00709/2021 REG.RIC. correttamente parte ricorrente evidenzia che si debba guardare a quanto disposto dai titoli assentiti, le cui previsioni fanno stato non essendo state impugnate in sede giurisdizionale o riviste in autotutela. Il titolo rilasciato dalla Provincia di Lucca (determinazione n. 1441 del 26 marzo 2012) stabilisce che “il presente provvedimento ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di notifica” e la Provincia di Lucca (con nota del 22 settembre 2015) ha precisato che la notifica alla società è avvenuta il 2 luglio 2012, così che la scadenza dell’AIA cadrà il 2 luglio 2022. Il titolo rilasciato dalla Provincia di Massa Carrara (determinazione n. 880 del 14 marzo 2012) stabilisce che “il presente provvedimento, con validità di 5 anni, è efficace a decorrere dalla data di accettazione della polizza fideiussoria e da essa decorrono i termini per le prescrizioni riportate nell’AIA stessa”; l’accettazione della garanzia è avvenuta il 18 settembre 2012 (come risulta dall’allegato 38 del deposito di parte ricorrente), così che l’AIA va a scadere il 18 settembre 2022. Poi confermato anche in consiglio di stato.

- Si ricorda per capire la pericolosità di uno scarico diretto in fognatura che le analisi indicate da PAA per avviare il definitivo scarico in fognatura, furono effettuate a luglio 2021, mentre lo scarico in fognatura è stato avviato solo il 22 dicembre 21, per la natura stessa del percolato la cui composizione chimica varia anche giornalmente, dovevano non solo essere effettuate prima dello scarico delle **contro analisi** da parte di Arpat che **certificassero la idoneità dell’immissione**, ma doveva essere integrato un controllo quantomeno **settimanale per certificare periodicamente il percolato mantenesse la sua idoneità**, e da quello che ci risulta non è stato così, e non lo è ancora nelle nuove autorizzazioni richieste.

- Il TAR Toscana con sentenza n° 702 pubblicata il 20 maggio 2022 ha avuto modo di affermare: *“il ritardo con il quale la Regione Toscana ha evidenziato l’avvenuta scadenza della VIA del 2011 non si traduca nella illegittimità dell’atto con il quale la Regione in sede di rinnovo delle AIA, facendo corretta applicazione di legge, ha evidenziato che le AIA non possono essere rinnovate in assenza di una valida VIA, che ne costituisce un presupposto di legittimità. D’altra parte gli atti regionali citati dalla ricorrente non appaiono ex se idonei a fondare la contraddittorietà evocata, non avendosi in esse pronunce formali circa la non necessità di una rinnovata VIA per poter assentire le autorizzazioni ambientali correlate alle fasi 2 e 3 del progetto”*. Da questo passaggio si deduce che occorra avviare una nuova VIA per cui proprio per questa ragione non risulta possibile il protrarsi della deroga in questione già autorizzata con un AIA scaduta e senza una nuova valutazione degli impatti potenziali e reali, diretti e indiretti che detti scarichi in fognatura potrebbero produrre al sito, il tutto anche alla luce del fatto che questa discarica non ha mai avuto una VIA completa che valutasse la compatibilità complessiva dell’impianto con il sito a prescindere dalle tipologie di rifiuti e relativi codici succedutesi nel tempo con le varie autorizzazioni passate.

- **INAIL DIPIA** *“Inoltre si evidenzia ulteriormente che gran parte degli impianti chiusi, sospesi ed in esercizio non dispongono, perché non previsto dalla norma di settore (**carente**), di specifici sistemi per l’abbattimento delle fibre di amianto dai percolati di discarica, prima della loro re-immissione nelle acque superficiali o profonde. Si ricorda che le fibre di amianto essendo di dimensioni micrometriche (fibre standard lunghezza > di 5mm, diametro < a 3 mm, rapporto di allungamento (lunghezza/diametro) > di 3), possono attraversare i normali sistemi di trattamento dei percolati. Pertanto si ritiene di prioritario interesse, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, un monitoraggio **delle matrici aria, acqua e suolo ed in particolare dei relativi percolati**, con particolare attenzione alle discariche Ex 2°A”*

- Nella legge regione Toscana 55/1997 si conferma la pericolosità dell'Amianto anche in relazione ai siti di stoccaggio (**DGR 378/2018: linee guida sull'amianto punto 2.4**). Ai sensi del regolamento **UE n°1357 del 2014** l'amianto rientra tra le sostanze cancerogene (vedi codici HP5 **"Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione"** e codice HP7 **"Cancerogeno: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza"**
- Come riportato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 228 del 14/09/2020): **"percolato"**: qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa
- «Art. 11 (Verifica in loco e procedure di ammissione). —1. Per la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi barriera, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.) in tutte le fasi di vita della discarica (fase di gestione operativa e post-operativa), nonché il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento e il drenaggio delle acque superficiali.
- Basandoci anche sulle precisazioni di cui alla Circolare Ministeriale n° 14963 del 30/06/2009 come integrate dalla nota ISPRA 30237 del 16 settembre 2010 nonché dall'importante nota ISPRA n°35356 del 31 ottobre 2011, ci pare evidente che **ARAPT , ASL e gli enti competenti** dovrebbero poter fornire non solo le analisi di rischio, ma chiarire come mai nella "determinazione analitica" del **rifiuto pericoloso in deroga**, non si è tenuto conto dei parametri connessi al rifiuto, ai fini della caratterizzazione del percolato.
- Il **"calcolo di rischio"** deve avere una valutazione dei possibili impatti ambientali (acque superficiali e sotterranee, qualità dell'aria) in termini delle contaminazioni delle stesse, ossia di stima indiretta dell'esposizione dell'uomo alla contaminazione proveniente dal percolato e/o biogas mediante la valutazione dei recettori ambientali direttamente interessati dalle emissioni della discarica. E nella concessione delle deroghe in fase autorizzativa (riclassificazione 2007, riesame AIA con modifica del 2012/2013, scarico in fognatura, deroga in scarico in fognatura 2016) queste indagini dovevano essere **svolte ponendosi come obiettivo quello di prevenire la contaminazione delle matrici ambientali**, di tutte le matrici e non solo quella della dispersione aerea delle fibre di amianto.
- Se andiamo a verificare discariche simili per tipologia con celle dedicate all'amianto, nella procedura AIA in maniera chiara vengono integrati controlli aggiuntivi sull'amianto e le fibre di amianto, con applicazione di appositi filtri e il percolato viene trattato attraverso **un filtraggio assoluto** prima di essere immesso nello scarico: Scarichi idrici Il completamento della fase di allestimento per la discarica di rifiuti non pericolosi contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide prevede la posa in opera dello strato drenante e delle tubazioni per la captazione del percolato – acqua di origine meteorica con materiale **fine ed eventuali fibre di amianto all'interno del bacino della discarica**. Gli unici inquinanti che si attendono dal recupero del percolato sono costituiti dai residui della lisciviazione del materiale posto a discarica, in minima quantità in quanto il materiale sarà collocato a deposito confezionato in cellofan o big-bag di contenimento, e del materiale utilizzato per la copertura giornaliera costituito da materiale inerte ghiaioso sabbioso cui si aggiungerà una componente limosa-

argillosa per conferirgli consistenza plastica. Sostanzialmente si tratterà quindi di particelle del materiale inerte più fino, limoso, cui **saltuariamente si potrebbero aggiungere delle fibre di amianto**, in quantità molto limitata. Entrambe saranno trattenute nel passaggio nei **filtri assoluti**, prima che le acque provenienti dell'impianto di trattamento vengano immesse allo scarico.

-

In conclusione, risulta chiaro che furono fatte delle omissioni o comunque dei vizi di forma nel procedimento autorizzativo strettamente legato alle autorizzazioni della fase 1, scadute e non più prorogabili. Mentre PAA introduce nella nuova autorizzazione lo scarico in fognatura diretto senza trattamento del percolato non solo come una soluzione ottimale, e qui la regione Toscana si dovrebbe chiedere per chi? Per il territorio e i cittadini? Per l'ambiente? Per il lago di Porta? Ci pare una forma puramente a vantaggio del gestore della discarica, un vantaggio puramente monetario e non del territorio, a loro parere come diritto acquisito dalle precedenti autorizzazioni.

Il percolato della discarica in oggetto, si forma passando nell'intera massa dei rifiuti, quindi **Inerti, Speciali** e soprattutto **Pericolosi**, il famoso **Amianto in deroga**, quindi di nuovo si deve supporre che nel percolato ci possa essere amianto in fibra disciolta. Secondo (Art 11), dovrebbero essere in possesso di ARPAT, l'USL i dati che riportano composizione, capacità di produrre percolato e comportamento a lungo termine dei rifiuti collocati in discarica e quindi anche dell'amianto, che secondo quanto espresso deve avere comunque **una capacità di produrre percolato**, dato che ormai vi sono stati stoccati oltre 200/250 mila tonnellate. Inoltre per rilasciare il PAUR positivo gli enti devono garantire **il controllo sia della efficienza sia della integrità dei presidi ambientali** in tutte le fasi della vita della discarica. Quindi **non si può affermare che il controllo sul percolato sia efficiente** se non sono mai stati fatti controlli periodici **ordinari e straordinari** per verificare se dentro la sua composizione ci sia l'**amianto** o altri componenti come: Pesticidi Fosfati, Pesticidi totali, Aldrin e Dieldrin, Endrin e Isodrin, Escheriacoli (questi parametri devono essere assolutamente **non presenti**, sono sostanze pericolose di cui è vietato lo scarico in suolo/sottosuolo).

Tenuto presente quanto sopra esposto e osservato, **riteniamo necessario il diniego con parere negativo dello scarico diretto del percolato in fognatura civile**, nel contesto comunque del procedimento autorizzatorio in corso, la regione Toscana e gli uffici di pertinenza riteniamo doveroso osservare quanto segue:

- Emissione e quindi integrazione delle **"analisi di rischio"** aggiornate, nel procedimento in corso, con verifica della eventuale presenza di Pesticidi Fosfati, Pesticidi totali, Aldrin e Dieldrin, Endrin e Isodrin, Escheriacoli (questi parametri devono essere assolutamente **non presenti**, sono sostanze pericolose di cui è vietato lo scarico in suolo/sottosuolo) nel percolato della discarica.
- Di avviare una verifica della eventuale ma possibile presenza di fibre di amianto nelle **matrici** acquifere sotterranee e superficiali e nel lisciviato, ma soprattutto nel **percolato** visto quanto già confermato che nella **"determinazione analitica"** il parametro **non è mai stato controllato**.
- Che venga imposto un nuovo iter autorizzativo per lo scarico in fognatura in sede di PAUR, e quindi di acquisire tutti i pareri necessari dagli enti e comuni interessati per la fase 2 e 3 e post vita della discarica.

- Che i parametri di riferimento comunque siano quelli della tabella nazionale, senza nessuna deroga ad essi.
- Di richiedere agli enti di pertinenza **la certificazione** che la fognatura civile nel suo percorso all'impianto di trattamento "circa 12 Km" sia esente da perdite, dato che se il percolato si disperdesse direttamente nel sottosuolo e nelle vicinanze di abitazioni civili, si causerebbe un grave danno ambientale e alla salute pubblica.

TAB 3 Allegato 5 D.Lgs 152/06

VALORI LIMITI DI EMISSIONE IN ACQUE SUPERFICIALI E IN FOGNATURA D. Lgs 152/06 (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3.)

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH	5,5-9,5	5,5-9,5	
2	Temperatura	°C	[1]	[1]
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi speciali totali [2]	mg/L	≤80	≤200
7	BOD5 (come O2) [2]	mg/L	≤40	≤250
8	COD (come O2) [2]	mg/L	≤160	≤500
9	Alluminio	mg/L	≤1	≤2,0
10	Arsenico	mg/L	≤0,5	≤0,5
11	Bario	mg/L	≤20	-
12	Boro	mg/L	≤2	≤4
13	Cadmio	mg/L	≤0,02	≤0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤2	≤4
15	Cromo VI	mg/L	≤0,2	≤0,20
16	Ferro	mg/L	≤2	≤4
17	Manganese	mg/L	≤2	≤4
18	Mercurio	mg/L	≤0,005	≤0,005
19	Nichel	mg/L	≤2	≤4
20	Piombo	mg/L	≤0,2	≤0,3
21	Rame	mg/L	≤0,1	≤0,4
22	Selenio	mg/L	≤0,03	≤0,03
23	Stagno	mg/L	≤10	
24	Zinco	mg/L	≤0,5	≤1,0
25	Cianuri totali come (CN)	mg/L	≤0,5	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,2	≤0,3
27	Solfuri (come H2S)	mg/L	≤1	≤2
28	Solfiti (come SO3)	mg/L	≤1	≤2
29	Solfati (come SO4) [3]	mg/L	≤1000	≤1000
30	Cloruri [3]	mg/L	≤1200	≤1200

31	Fluoruri	mg/L	≤6	≤12
32	Fosforo totale (come P) [2]	mg/L	≤10	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) [2]	mg/L	≤15	≤30
34	Azoto nitroso (come N) [2]	mg/L	≤0,6	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N) [2]	mg/L	≤20	≤30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤20	≤40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤5	≤10
38	Fenoli	mg/L	≤0,5	≤1
39	Aldeidi	mg/L	≤1	≤2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,2	≤0,4
41	Solventi organici azotati [4]	mg/L	≤0,1	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤2	≤4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤0,10	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) [5]	mg/L	≤0,05	≤0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
47	- endrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
48	- isodrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
49	Solventi clorurati [5]	mg/L	≤1	≤2
50	Escherichia coli [4]	UFC/ 100mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta [5]		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore: è del 80% del totale

Montignoso 07/08/23

Il **Comitato** Volontario dei Cittadini contro la discarica di “Cava Fornace”
(comitato.contro.discarica@pec.it, comitatocittadinicavaforname@gmail.com)

Associazione **Italia Nostra**, Sez. Massa-Montignoso

Associazione **Italia Nostra**, Sez. Versilia

Associazione Per i diritti dei cittadini



Associazione Comitato Acqua alla gola Massa



Il Delegato per Montignoso
Claudio Cresti

Italia Nostra
ONLUS
ASS. NAZIONALE PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
E NATURALE DELLA NAZIONE.
Sez. Massa Montignoso
Via G. Pascoli, 44-54100 Massa MS Tel. 0585 7992364



Il Presidente
Bruno Giampaoli